

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014 con il quale il Presidente della Regione ha conferito all'Arch. Felice Bonanno, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. 261 del 15/05/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del Servizio 7 Gestione Faunistica del Territorio;
- VISTA** la Legge regionale 01/09/97, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l'art. 38 della predetta L. r. n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni che prevede che il comparto sia normato da un disciplinare adottato nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8 bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
- VISTO** il D. A. 30 giugno 1998 pubblicato nella G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48 con il quale è adottato il citato disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni all'allevamento di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale;
- RITENUTO** di dovere apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato disciplinare al fine di adeguarlo alla recente giurisprudenza e tesse allo snellimento delle procedure;
- CONSIDERATA** la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 art. 68;

A TERMINI delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART. 1) In conformità e per le finalità di cui alle premesse è adottato il nuovo disciplinare delle autorizzazioni degli allevamenti di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

ART. 2) Ogni precedente disposizione in materia, in contrasto con le presenti, deve intendersi revocata. Il presente decreto, completo di allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 DIC. 2015

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. Giuseppe Qualera)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Salvatore Gufo)

ALLEVAMENTI DI FAUNA A SCOPO AMATORIALE ED ORNAMENTALE

Disciplinare

L'art. 38, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 consente, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, l'allevamento di fauna selvatica omeoterma (uccelli e mammiferi ivi incluso l'istrice) autoctona, a scopo ornamentale ed amatoriale, condizionatamente al rispetto di un disciplinare che deve essere adottato tenendo conto di quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 8 e 8bis, come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale di detta fauna devono essere conformi alle condizioni ed alla disciplina di seguito emanate.

Alle direttive del presente disciplinare devono adeguarsi anche gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra sia di acqua dolce.

Documentazione

- 1) Domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, con sottoscrizione autenticata a termini di legge, indicante tra l'altro, le specie e il numero di soggetti che si intendono allevare, il luogo ove è ubicato l'allevamento e l'indirizzo dell'allevatore.
- 2) Documentazione attestante la disponibilità dei locali ove è ubicato l'allevamento.
- 3) Nel caso di allevamento a cielo aperto, relazione tecnico-descrittiva dell'allevamento ove siano indicati tra l'altro gli estremi catastali del fondo o dell'immobile in cui è allocato, nonché gli accorgimenti adottati per evitare la fuga e la dispersione degli animali nel territorio esterno.
- 4) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara di:
 - operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della fauna selvatica e sanitaria;
 - non esercitare mutilazioni o sevizie agli animali allevati (legge n. 473/93);
 - mantenere un registro vidimato dal competente Ufficio Servizio per il Territorio UO 3 – Gestione delle risorse naturalistiche -Ripartizione Faunistico Venatoria conforme all'allegato schema "A";
 - comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali presenti nell'allevamento;
 - consentire tutti i controlli che l'amministrazione intenderà effettuare;
 - rilasciare in caso di ogni cessione, una dichiarazione secondo l'allegato schema "B";
 - mantenere e migliorare l'habitat che deve essere sempre idoneo alla fauna allevata e a non usare diserbanti e prodotti chimici in genere.

In caso di allevamenti allocati in spazi aperti ricadenti in territorio non soggetto a divieto di caccia, l'allevamento deve essere delimitato con apposite tabelle a fondo rosso con dicitura in nero;

Requisiti

Il richiedente l'autorizzazione non deve essere mai stato condannato o sanzionato per violazioni alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie e dimostrare, anche a mezzo di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la legittima provenienza dei soggetti che alleva o che intende allevare, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Inanellatura e marcatura

Tutti i soggetti detenuti devono riportare appositi contrassegni di riconoscimento, anelli inamovibili o tatuaggi indelebili, riportanti i seguenti dati:

Prov. All. n. Anno

1.....9 1..... 99 15..... 2050

Prov.: 1= AG; 2 = CL; 3 = CT; 4 = EN; 5 = ME; 6 = PA; 7 = RG; 8 = SR; 9 = TP;

Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto alla F.O.I. Federazione ornitologi italiani è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile identificativo della stessa federazione, provvedendo a darne comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto alla F.O.I. gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite dalle commissioni tecniche nazionali (CC. TT. NN.) della F.O.I.

Controlli

Fermi restando i controlli ascritti, dalle vigenti disposizioni in materia, agli Uffici Servizio per il Territorio UO 3 – Gestione delle risorse naturalistiche -Ripartizione Faunistico Venatoria , il Servizio 7 – Gestione Faunistica del Territorio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. può, periodicamente, effettuare controlli sia tecnici sia amministrativi avvalendosi del proprio personale in servizio o occorrendo anche con l'ausilio di esperti anche esterni all'Amministrazione.

Tempi

La richiesta di autorizzazione di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, va presentata all'Ufficio Servizio per il Territorio - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, allegando la documentazione prescritta in triplice copia.

L'Ufficio Servizio per il Territorio- U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria, conclude l'istruttoria di competenza entro 60 giorni e se l'iniziativa è meritoria di accoglimento, trasmette la pratica in due copie, di cui quella in bollo, corredata di verbale istruttorio e parere di merito al competente Servizio 7 – Gestione Faunistica del Territorio del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il Servizio 7 – Gestione Faunistica del Territorio ricevuta la pratica effettua l'istruttoria di competenza e qualora ritiene accoglibile la richiesta, entro 30 giorni provvede alla concessione dell'autorizzazione.

Inadempienze e revoche

L'inadempienza delle superiori disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

Schema "A"

SCHEMA DI REGISTRO

Maschi

N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data

acquisizione cessione decesso

matricola nr. anno

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Femmine

N. DESCRIZIONE Anello o tatuaggio Data Data Data

acquisizione cessione decesso

matricola nr. anno

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

Vidimazione della Ripartizione faunistico-venatoria

Schema "B"

DICHIARAZIONE DI CESSIONE N.

....., li

Oggetto: Cessione di esemplari vivi nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica autoctona.

Il sottoscritto allevatore nato il

a (.....)

e residente in (.....)

via n.

autorizzato con Decreto n. del

ai sensi dell'art. 38, comma 9, della legge regionale 7 settembre

1997, n. 33 all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di

esemplari appartenenti alla fauna selvatica autoctona ovvero nati in

cattività;

Dichiara:
di aver ceduto, in data odierna, al sig. nato il
a
e residente in
via
i sottonotati soggetti selvatici ovvero riprodotti in cattività,
portanti ad una zampa un anello codificato inamovibile ovvero
tatuati in modo indelebile.
n.
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
.....
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n.
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
.....
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
n.
(in cifre) (in lettere) (denominazione del soggetto)
.....
(matricola) (anno di nascita) (n. anello)
In allegato fotocopia dell'atto autorizzativo.
In fede
L'allevatore cessionario
.....
Vidimazione della R.F.V.

ALLEVAMENTI E/O DETENZIONE DI FAUNA PROVENIENTE DA SOGGETTI NATI IN CATTIVITA'

Per l'allevamento di soggetti nati in cattività, provenienti da allevamenti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non è prevista alcuna autorizzazione; in tal caso sarà sufficiente una comunicazione da presentare all'Ufficio Servizio per il Territorio - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

È parimenti sufficiente una comunicazione da presentare allo stesso Ufficio, nel caso in cui si voglia detenere un numero limitato di volatili di piccola taglia (cardellini, verdoni, ecc...), per un numero complessivo non superiore a cinque soggetti; in quest'ultimo caso, il detentore è da intendersi autorizzato esclusivamente per la detenzione dei soggetti dichiarati. Per ogni nuova acquisizione, sempre che rientri nel limite dei cinque esemplari, dovrà essere ripetuta la procedura sopra indicata.

Nei due casi precedenti tuttavia la comunicazione dovrà indicare:

1. il numero e la specie degli esemplari di fauna selvatica che si detengono;
2. la provenienza dei soggetti che dovranno essere sempre e comunque inanellati e, di conseguenza, provenienti da allevamenti autorizzati;
3. gli estremi degli anelli di identificazione;
4. l'indirizzo presso il quale si detengono i soggetti.

Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l'interessato dichiara:

- di comunicare ogni eventuale variazione relativa all'allevamento ed agli animali detenuti;
- di non essere mai stato condannato o sanzionato per violazione alle leggi e disposizioni faunistico-venatorie
- di non esercitare mutilazioni o sevizie agli animali detenuti (legge n. 473/93);
- di comunicare immediatamente eventuali furti, fughe o scomparse per qualsiasi causa degli animali detenuti;
- di consentire i controlli che l'amministrazione intenderà eventualmente effettuare.

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Per l'allevamento e la detenzione di fauna selvatica e/o di soggetti nati in cattività, al fine di assicurare la corretta gestione ed il benessere degli animali, i locali e/o spazi e le attrezzature ove vengono mantenuti gli animali devono rispettare le condizioni di seguito specificate :

Gabbie - voliere - teche etc... Requisiti strutturali generali

- superfici con pareti, soffitti e pavimenti lisci, facili da pulire e resistenti ai detergenti e ai disinfettanti
- Ambiente adeguatamente illuminato ed areato, garantendo agli animali il normale alternarsi del giorno e della notte; ovvero supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio;
- Debbono avere un'area adibita a nursery
- Debbono avere un'area di degenza/quarantena/isolamento
- Tutti gli esemplari debbono avere la possibilità di muoversi liberamente
- Tutti gli esemplari acquatici debbono avere la possibilità di rimanere adagiato sul fondo o galleggiare in superficie
- Reti e recinti: metalliche o in plastica, debbono avere maglie di dimensioni tali da impedire all'animale di restare impigliato privi di sporgenze che possano nuocere all'animale;

Arricchimenti ambientali (Es. nidi, posatoi, tane, tronchi)

VOLATILI

Posizione

- voliera sistemata in un luogo tranquillo
- due lati contigui riparati
- voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non attigue
- voliere esterne opportunamente protette e isolate dalle intemperie

Dimensioni: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo: **Tabella 1**

Arricchimenti Ambientali

- per ogni coppia deve essere presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate;
- per le specie che ne necessitano, ogni voliera deve contenere almeno due posatoi, sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo;
- a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (rami, tronchi d'albero, etc.).

Alimentazione e Abbeverata

- deve essere garantita un'alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi;
- l'acqua deve essere sempre a disposizione;
- l'alimento e l'acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili

Tabella 1

VOLATILI				
Dimensioni minime per soggetto	Larghezza cm	Lunghezza cm	Altezza cm	Superficie in più per ulteriore soggetto (cmq)
Specie di piccole dimensioni (per 2 soggetti) Es. passeriformi	40	60	40	200
Specie di medie	1.5 volte l'apertura	3 volte l'apertura	4 volte la	

dimensioni Es. psittaciformi;	alare della specie	alare della specie	lunghezza della specie	800
Specie di grandi dimensioni Es. rapaci	1.5 volte l'apertura alare della specie	3 volte l'apertura alare della specie	2 volte la lunghezza della specie	1000

RETTILI (Sauri e Cheloni)

Temperatura regolata in base alle esigenze di ogni singola specie, avendo cura di utilizzare fonti di calore idonee a seconda che si tratti di animali geotermici od eliotropi.

Rifugi climatizzati e oscurati con doppifondi o altro idoneo riparo per i rettili che manifestano tendenza al letargo invernale o estivo.

Illuminazione adeguata alla specie; uso di apposite lampade UVB ove necessario.

Acqua per i rettili tipici degli ambienti umidi si richiede inoltre un accurato controllo delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua (acqua pulita, priva di residui e di temperatura adatta alla specie)

A) Requisiti specifici - SAURI

Dimensioni: Le dimensioni delle teche vanno comunque valutate caso per caso tenuto conto del fatto che vi sono specie con grandi esigenze di movimento e specie più sedentarie **Tabella 2**

Temperatura: fra i 30 e 32°C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta (22°C)

Umidità:

- 20-30% per le specie deserticole,
- 70-80% per le specie forestali

Tabella 2 Dimensioni delle teche

Dimensioni teca	Lunghezza	Profondità	Altezza
Generiche	Pari a 3-4 volte le dimensioni dell'animale (coda esclusa)	Pari a 2 volte le dimensioni dell'animale	
Specie terricole	6 x LRC	3 x LRC	4 x LRC
Specie arboricole	4 x LRC	3 x LRC	6 x LRC

Note : LRC= lunghezza rostro cloaca

Requisiti Specifici - CHELONI

Presenza di adeguati **nascondigli**

Temperatura: fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta (fino a 35°C) ed aree fredde a temperatura ridotta(22°C)

Presenza di idonea attrezzatura per la misurazione di temperatura e umidità:

- specie terricole Umidità: 30-40%
- specie palustri Umidità: 80-90%

Dimensioni: approssimativamente le teche rispettano una lunghezza pari a cinque volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell'animale.

Dimensioni gabbie:

- cheloni terrestri allevamento all'esterno: **Tabella 3**
- cheloni terrestri allevamento all'interno: **Tabella 4**
- cheloni palustri/acquatici allevamento all'esterno e all'interno: **Tabella 5**

NB:

Allevamento all'esterno: Acquatterrari con filtro; laghetti con facile accesso alle sponde - presenza di aree ombreggiate.

Allevamento all'interno: Punto caldo con struttura emersa (12-14 ore luce/die. raggi UVA/UVB); filtraggio acqua; substrato naturale: ciottoli di dimensioni non ingeribili

Tabella 3 Dimensioni delle Teche (cheloni terrestri allevamento all'esterno)

Lunghezza carapace (cm)	Lunghezza × larghezza × altezza (cm)	Superficie della base (cm ²) approssimato	Interramento recinto	Superficie minima per soggetto
< 15	60 × 50 × 40	3.000	Almeno 10 cm	10 m ²
20	100 × 60 × 40	6000	Almeno 10 cm	10 m ²
40	200 × 120 × 80	24000	Almeno 10 cm	10 m ²

NB: Terreno soleggiato e prato polifita con cespugli bassi per riparo e zone d'ombra.

Tabella 4 Dimensioni delle teche (cheloni terrestri allevamento all'interno)

Teche	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Dimensione minima	5 cm x LC	3 cm x LC	2 cm x LC

N.B: Se vengono mantenute permanentemente o prevalentemente all'interno le dimensioni vanno almeno raddoppiate

Tabella 5

Dimensioni Teche/recinti (cheloni palustri/acquatici allevamento all'interno e/o esterno)

	Lunghezza carapace LC (cm)	Lunghezza × larghezza × altezza (cm)	Superficie della base (cm ²) approssimato	Volume (litri)	Interramento recinto
Dimensione minima Teche		60 × 50 × 40	3.000	120	Almeno 30 cm
Esempi					
N 1 soggetto	20	100 × 60 × 60	6000	360	Almeno 30 cm
N 2 soggetti	20	100 × 60 × 80	6000	480	Almeno 30 cm
N 1 soggetto	30	150 × 90 × 70	13500	945	Almeno 30 cm
N 2 soggetti	30	150 × 90 × 100	13500	1350	Almeno 30 cm
N 1 soggetto	40	200 × 120 × 80	24000	1920	Almeno 30 cm
N 2 soggetti	40	200 × 120 × 120	24000	2880	Almeno 30 cm

Note: LC= Lunghezza Carapace

Mammiferi: Lagomorfi (Conigli e Lepri)

Posizione: le strutture situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non sono attigue;

Temperature: 15-21 °C in assenza di correnti d'aria, evitare temperature elevate: rischio di colpo di calore

Dimensioni gabbie: Tabella 6

Pavimento: materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; materiale lavabile e disinfettabile. Substrato Pellets, Trucioli di legno ricoperti di fieno. Evitare ghiaino per gatti, tutolo di mais, stoffa

Ricovero: gli animali detenuti in recinti all'aperto dispongono di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo;

Arricchimento ambientale: tane, tronche e rametti. Giochi – es: blocchetti di legno atossico

Tabella 6: Dimensioni Gabbie conigli e lepri

(dimensioni/peso soggetti)	Lunghezza x larghezza (cm)	Altezza	Superficie per ulteriore soggetto
Animali di piccola taglia < 2 kg	100 x 60	Deve consentire la posizione eretta	20% in più

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Qualera

Il Dirigente del Servizio
Salvatore Gufo